

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ AI SENSI DELLA L. N. 190/2012, DEL D. LGS. N. 39/2013, DEL D. LGS. N. 175/2016.

Il sottoscritto Melato Massimo in qualità di Amministratore Delegato della S.E.S.A. S.p.A., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

d i c h i a r a

- a) - che non sussistono le cause di inconferibilità previste dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 39/2013 e dal D. Lgs. n. 175/2016 ed, in particolare:
- che non sono state pronunciate a suo carico sentenze di condanna e/o di applicazione della pena (cosiddetto "patteggiamento"), anche non passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale e per i delitti di cui all'art. 3 L. n. 1383/1941, (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013 sull'inconferibilità degli incarichiⁱ);
 - che non sussistono le cause di inconferibilità previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2013ⁱⁱ;
 - che non sussiste la causa di inconferibilità di cui all'art. 11, comma 8, D. Lgs. n. 175/2016ⁱⁱⁱ;
 - che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.^{iv};


d i c h i a r a a l t r e s ì

- di obbligarsi a comunicare a S.E.S.A. S.p.A. eventuali cause di inconferibilità che dovessero sopravvenire;
- di essere consapevole che la presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 39/2013;
- di essere consapevole che la dichiarazione mendace sulle situazioni di inconferibilità comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, del D. Lgs. n. 39/2013;
- di essere consapevole che, nel caso di condanna, anche non definitiva, sopravvenuta per uno dei reati sopraindicati, l'incarico conferito è sospeso di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 39/2013.

Il/la sottoscritto/a autorizza espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 la S.E.S.A. S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione secondo la normativa vigente.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a autorizza che la stessa sia pubblicata all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web della S.E.S.A. S.p.A., così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n.39/2013.

Data.....09.06.2025

Firma

i **ART. 3, COMMA 1, D. LGS. N. 39/2013 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.”.

ii **ART. 7 D. LGS. N. 39/2013 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

“1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati

presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;*
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;*
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;*
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.*

2. comma abrogato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.”.

iii ART. 11, COMMA 8, D. LGS N. 175/2016 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

“omissis

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.”.

iv ART. 2382 COD. CIV. - Cause di ineleggibilità e di decadenza

“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”.